REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 266/2026

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **70027/C** del registro di Segreteria, depositato in data 16 luglio 2025.

Ad istanza di

L. B. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'avv. Claudio Fatta (C.F.: FTTCLD84P10G273E; fax 0919804140), del Foro di Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria che ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al proprio indirizzo PEC: *claudiofatta@pec.it*.

Contro

1. **Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** (C.F. 80184430587) in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Varrica Maria Gabriella come da procura speciale in atti (PEC: *protmr.oalermoagiustiziacert.it*; *serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it*)

2. **Ministero dell'economia e delle finanze** (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro *p.t*, rappresentato e difeso, anche in via

disgiunta, dalla dirigente di 2° fascia Lucia Squicciarino e dalla dott.ssa Fasone Annamaria del MEF in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro, nonché dai funzionari Civiletti Piera Valeria, Faraci Michele, Scorsone Mariangela e Seccia Claudia in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusto atto di delega, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo nella piazza Marina n. 2 presso gli uffici della RTS di Palermo e presso il seguente domicilio digitale PEC: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2026, l'avv. Claudio Di Fatta per il ricorrente, la dott.ssa Varrica Maria Gabriella per il Ministero della giustizia e la dott.ssa Annamaria Fasone per il MEF.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante in epigrafe adiva questa Corte per ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali, della dipendenza da causa di servizio delle patologie di cui è affetto.

I.a. La difesa attorea rappresentava che il ricorrente era in servizio dal 1996 nella Polizia Penitenziaria ed aveva svolto servizio in diverse sedi (CC di Genova Marassi, CC Messina, CC Mistretta, CC-OP Barcellona Pozzo di Gotto), evidenziando che dal 30.08.2023 era stato assegnato alla Casa Circondariale "A. Lorusso" Palermo Pagliarelli e successivamente era stato distaccato a domanda presso la CMO di

Messina dal 29.08.2023.

La difesa attorea rappresentava quanto segue.

Con istanza del 22.09.2021 il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "artrosi della colonna cervicale e dorsale con discopatie multiple cervicali a lieve incidenza funzionale" e "artrosi scapoli omerale a live incidenza funzionale". Con verbale del 14.06.2022 la CMO ascriveva tali patologie alla Tab. B mentre con decreto ministeriale n. 257 del 2023 tali infermità erano dichiarate non dipendenti da causa di servizio sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS) reso nell'adunanza del 14.02.2023.

Con istanza del 15.12.2023 il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "artrosi del rachide lombare con discopatie e segni clinici di radicolopatia periferica". Con verbale del 13.02.2024 la CMO ascriveva dette patologie alla Tab. B mentre con decreto ministeriale n. 1884 del 2024 le suddette infermità erano dichiarate non dipendenti da causa di servizio sulla scorta del parere del CVCS reso nell'adunanza del 04.09.2024.

L'istante prospettava che il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio pregiudicava il suo futuro diritto ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato per cui, dolendosi del mancato riconoscimento del requisito della dipendenza da causa di servizio quale presupposto per il futuro diritto a percepire il trattamento privilegiato, adiva questa Corte al fine di ottenere quanto di giustizia.

I.b. Il ricorrente in punto di diritto argomentava quanto segue.

In via preliminare, la difesa attorea deduceva che il ricorso del ricorrente attualmente in servizio era ammissibile richiamando la giurisprudenza di legittimità e quella contabile con particolare riferimento alla sentenza n. 12/2023/QM/PRES delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in cui era stato affermato che quando la domanda giudiziale attiene alla dipendenza dal servizio, ove in ricorso sia stato prospettato l'interesse a una tale pronuncia per la futura pensione privilegiata, non è necessario che la domanda amministrativa richiesta *ex* art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. attenga al diritto a pensione.

Nel merito la difesa attorea deduceva che le patologie sofferte dal ricorrente già oggetto di domande amministrative del 22.09.2021 e del 15.12.2023 dovevano essere dichiarate dipendenti dal servizio svolto per molti anni dal ricorrente nella Polizia Penitenziaria ed ascritte, singolarmente e/o per cumulo, alla Tabella A.

Il ricorrente descriveva in modo analitico il servizio ritenuto gravoso prestato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, la Casa Circondariale di Mistretta, la Casa Circondariale di Messina e l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto rilevando che le infermità sofferte erano dipese dal servizio effettuato per molti anni in esterna, sia di giorno che di notte, sia in estate che in inverno, prospettando che tali condizioni di lavoro, con il trascorrere degli anni di servizio, avevano determinato il sorgere della spondiloartrosi lombare.

Secondo la difesa attorea le argomentazioni svolte dal CVCS si erano fondate esclusivamente su un giudizio di ordine statistico piuttosto che su un giudizio medico-legale, palesando così un grave errore motivazionale per cui l'Organo medico-legale non avrebbe reso esplicito e comprensibile l'iter motivazionale al fine di consentire di esercitare il diritto alla difesa in violazione dell'art. 11 del dPR 461/2001.

Il ricorrente deduceva che le risultanze del Comitato stridono con la documentazione sanitaria e fattuale che, invece, dimostra ampiamente come il particolarissimo servizio svolto negli anni rappresenti il fattore causale determinante l'insorgenza delle patologie di cui è stato chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che non sono legate a fattori di natura endogena (età, ereditarietà, obesità, processi infiammatori) bensì esogena (tra cui il clima avverso quale prolungata condizione di lavoro, la prolungata stazione eretta o in sedie non adeguate ortopedicamente, il pesante armamentario portato addosso). A tal proposito era evidenziato che il ricorrente per protratte esigenze di servizio era stato continuamente esposto a disagi vari, strapazzi, stress fisico e psichico, freddo, pioggia ed umidità, i quale erano tutti fattori che, agendo in maniera prolungata nel tempo, avevano assunto il ruolo di concausa preponderante nel determinismo delle infermità in questione.

A conferma della gravosità del servizio svolto si evidenziava che in data 20.11.2017 durante il servizio il ricorrente aveva subìto

un'aggressione da parte di alcuni detenuti che aveva causato l'infermità "trauma contusivo emitorace dx spalla dx e cervicalgia post traumatica" con prognosi di ben 14 giorni, prospettando che tale trauma, in parte localizzato proprio alla cervicale, assumeva valore di causa e/o concausa dell'insorgenza e/o aggravamento della patologia lamentata dal ricorrente nella medesima zona cervicale.

Infine, relativamente alle medesime patologie, si evidenziava che la CMO con i verbali del 14.06.2022 e del 13.02.2024 aveva errato a giudicarle ascrivibili alla Tabella B in quanto, in forza della documentazione sanitaria allegata, le patologie sofferte dal ricorrente dovevano essere ascritte quantomeno alla Tab. A Cat. 8.

I.c. L'istante formulava le seguenti conclusioni:

- nel merito, accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle patologie "artrosi della colonna cervicale e dorsale con discopatie multiple cervicali a lieve incidenza funzionale", "artrosi scapoli omerale a live incidenza funzionale" e "artrosi del rachide lombare con discopatie e segni clinici di radicolopatia periferica", ascrivendola, singolarmente e/o in cumulo, alla Tabella A del DPR n. 834/1981 o a quella diversa categoria che sarà accertata all'esito del giudizio;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore.

- in via istruttoria, disporre l'acquisizione della documentazione amministrativa (fascicolo matricolare, rapporti informativi) da parte della convenuta Amministrazione e la nomina di CTU medico-legale.

II. Con decreto del 22 luglio 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 17 dicembre 2025.

In data 1° settembre 2025 il Ministero della giustizia trasmetteva il fascicolo amministrativo del ricorrente.

III. In data 10 novembre 2025 si costituiva in giudizio il MEF chiedendo in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto con rigetto di ogni richiesta istruttoria.

Il Ministero, dopo avere ripercorso sinteticamente i fatti di causa, in via preliminare eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio in quanto il parere reso non ha lesività immediata e il MEF-CVCS resta estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione di appartenenza del ricorrente, citando espressamente ampia giurisprudenza contabile e di legittimità conforme con tale prospettazione.

Nel merito si deduceva che l'Organismo consultivo del MEF aveva assolto l'onere motivazionale a suo carico avendo valutato tutti gli elementi di servizio forniti dall'Amministrazione datoriale dai quali non erano emersi puntuali circostanze in ordine ad episodi gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, che potessero essersi posti come cause o concause dell'infermità sofferta dal ricorrente. Sul punto si aggiungeva che i disagi subiti dal sig. L., durante lo svolgimento del servizio, così come descritti negli atti trasmessi dall'Amministrazione di appartenenza, erano stati valutati

dal Comitato e non riconosciuti apprezzabili ai fini del riconoscimento della dipendenza in questione, in quanto non configurabili quali fattori concausali efficienti e determinanti nell'insorgenza e decorso delle infermità lamentate.

Il Ministero, inoltre, deduceva la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il servizio svolto e le patologie sofferte non avendo assolto il ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la riconducibilità delle infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, non risultando in atti puntuali circostanze in ordine a episodi particolarmente gravosi, eccezionali e esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto che possono assurgere a causa/concausa dell'infermità in diagnosi.

L'Amministrazione, inoltre, evidenziando lo specifico onere probatorio incombente sul ricorrente in termini di allegazione precisa e puntuale dei fatti di servizio causanti le infermità oggetto di causa, si opponeva alla richiesta di CTU.

Il Ministero concludeva, chiedendo in via preliminare di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva e nel merito di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto così come ogni richiesta istruttoria e di CTU.

IV. In data 23 novembre 2025 si costituiva in giudizio il Ministero della giustizia, chiedendo di rigettare il ricorso con condanna alle spese di lite.

In primo luogo, era dedotta l'infondatezza della pretesa del ricorrente

per carenza assoluta di prova. A tal proposito era evidenziato che il CVCS aveva puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale, chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali non poteva riconoscersi un collegamento causale tra le infermità del ricorrente e gli eventi di servizio, che non risulterebbero tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante. Secondo il Ministero non era stata dimostrata l'eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell'impiego e la loro relazione, anche concausale, con le insorte infermità considerato che, opinando diversamente, dovrebbe concludersi che ad ogni operatore di Polizia penitenziaria dovrebbe essere riconosciuta la pensione privilegiata. Inoltre, si deduceva che in senso conducente alle ragioni del ricorrente non poteva assumere rilievo l'unico episodio di servizio specificatamente menzionato nel ricorso introduttivo del giudizio e risalente al 2017 in quanto esso era stato valutato a suo tempo dalla CMO ed era stato riconosciuto "senza reliquati invalidanti".

In secondo luogo, era dedotto che il procedimento amministrativo svolto era immune dai vizi in quanto la motivazione degli atti era completa e i pareri del CVCS non presentavano nessuna erroneità tecnico-scientifica.

V. In data 2 dicembre 2025 il ricorrente depositava i seguenti atti:

1) richiesta attorea del 16.12.2024 della documentazione sui certificati degli stati di servizio per ogni precedente sede con indicazione della tipologia di servizio svolto e delle turnazioni espletate;

2) riscontro della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto del 20.12.2024;

3) riscontro del 20.12.2024 della Casa Circondariale Genova Marassi in cui si comunicava che "non risultano depositati atti relativi al nominato in oggetto poiché sono andati distrutti a causa di eventi atmosferici straordinari (allagamenti dovuti ad alluvioni) pertanto non è possibile redigere rapporto informativo sul servizio prestato";

4) relazione del CTP dott. Pierluigi Fanetti del 29.02.2024.

VI. All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 dicembre 2025 con ord. 12/2026 veniva disposto a carico del Ministero della giustizia l'integrazione del fascicolo amministrativo del ricorrente con con i rapporti di servizio mancanti e con ogni altra informazione disponibile sul servizio svolto dal ricorrente anche con riferimento a quello svolto presso la CC Genova Marassi.

In data 26.02.2026 il Ministero della giustizia adempiva la suddetta ordinanza depositando il rapporto informativo della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto e il rapporto informativo del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina.

VII. All'udienza del 16 aprile 2026 la difesa del ricorrente insisteva nel ricorso e nella richiesta di CTU medico-legale mentre il MEF e l'INPS si riportavano alle rispettive memorie. Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

VIII. All'esito della relativa camera di consiglio con ordinanza n. 52/2026 si disponeva di acquisire in via istruttoria un parere medico-legale da affidare, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. 66/2010, al Collegio

Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale sul seguente quesito: Accertare se patologie "artrosi della colonna cervicale e dorsale con discopatie multiple cervicali a lieve incidenza funzionale", "artrosi scapoli omerale a lieve incidenza funzionale" e "artrosi del rachide lombare con discopatie e segni clinici di radicolopatia periferica" siano dipendenti da causa di servizio e, in caso di risposta affermativa, accertare la correlata classificazione tabellare di tali patologie singolarmente e in cumulo.

Si assegnava al CML termine del 20 settembre 2026 per il deposito del parere medico-legale e si fissava l'udienza di prosecuzione per il 14 ottobre 2026.

IX. In data 17 settembre 2026 il CML, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 52/2026, depositava il parere richiesto.

Il CML, a seguito di visita collegiale del ricorrente effettuata in data 12 giugno 2026 e di esame della documentazione amministrativa e sanitaria in atti, riteneva che (le infermità del ricorrente "Artrosi della colonna cervicale e dorsale con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale" e "Artrosi del rachide lombare con discopatie e segni clinici di radicolopatia periferica", meglio definibile in un unico complesso nosologico come "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple" e "Artrosi scapolo-omerale destra" possano essere considerate SI dipendenti da concausa di servizio efficiente e determinante. Ai fini della classificazione tabellare si riteneva che la "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple"

fosse ascrivibile alla tab. A VIII ctg e l'artrosi scapolo-omerale destra ascrivibile alla tab. B per una annualità "una tantum" di VIII ctg e il cumulo delle suddette infermità era pari alla tab. A VIII ctg + tab. B.

X. All'udienza del 14 ottobre 2026 le parti si riportavano agli atti e alle relative conclusioni chiedendo che il giudizio fosse deciso.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente, quale appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: a) patologie "artrosi della colonna cervicale e dorsale con discopatie multiple cervicali a lieve incidenza funzionale"; b) "artrosi scapolo-omerale a lieve incidenza funzionale"; c) "artrosi del rachide lombare con discopatie e segni clinici di radicolopatia periferica".

In via del tutto pregiudiziale, in quanto relativa alla regolarità del contradditorio, va scrutinata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del MEF che va respinta per le considerazioni di seguito svolte.

Secondo l'insegnamento costante della Corte suprema, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, *ex*

multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

Di conseguenza, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dal CVCS istituito presso il MEF, per come prospettato dal ricorrente, non consente che quest'ultimo resti estraneo rispetto agli effetti della decisione (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana: sentt. n. 378/2025; n. 181/2023 e nn. 342 e 752 del 2022; Sez. giur. Calabria, ord. 36/2021).

In tal senso si è espresso anche il Giudice amministrativo il quale in fattispecie similari ha ritenuto, in termini generali, il Ministero dell'economia e delle finanze legittimato passivamente in quanto la circostanza che il parere reso dal CVCS costituisca un atto endoprocedimentale non fa venire meno la lesività dell'atto stesso, visto che il provvedimento finale emesso dall'Amministrazione datoriale si fonda esclusivamente sul parere reso da tale Comitato ai sensi dell'art. 14 dPR 461/2001 (cfr., *ex multis*: TAR Lazio, sent. n. 20419/2024 e TAR Catania, sent. n. 1735/2020).

2. Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile al caso di specie.

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, d.P.R. 1092/1973 il militare o dipendente pubblico ad esso equiparato, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

Ciò posto, si osserva che in materia la sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.

A tal proposito l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che "… fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" mentre al comma 3 stabilisce che "… le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

2.1. Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell'infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell'infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell'infermità o al suo decorso evolutivo apportando un "quid novi" e un "quid pluris" rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità

La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" (c.d. infermità endogeno-costituzionali) a condizione che (a) senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l'evento causale sia direttamente

riconducibile al servizio prestato.

Di conseguenza, possono quindi essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di *conditio sine qua* non, nel senso che diversamente l'affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.

La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l'antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell'evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 304/2017).

2.2. Ciò posto sulla disciplina normativa di riferimento per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio e oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi) devono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell'onere della prova *ex* art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non

sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni. In particolare, rientra nell'onere probatorio gravante sul ricorrente prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all'ingenerarsi della patologia lamentata.

3. Passando al merito il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito svolte.

Questo Giudice, per decidere la causa, ha richiesto un parere al Collegio medico legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale che lo ha reso in data 17 settembre 2026.

Tale Organo medico-legale ha ritenuto in tale parere che "Dai rapporti informativi presenti agli atti e dalle dichiarazioni del ricorrente emerge come lo stesso abbia svolto circa 27 anni di servizio operativo, in parte nel Carcere di Genova, in parte nelle Carceri di Messina e di Mistretta e nell'Ospedale Psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto. Per lunghi anni, il ricorrente ha effettuato servizio a turnazioni, alternando quattro ore di sentinella/vigilanza armata sui muri di cinta con GAP, mitraglietta, pistola e radio (del peso complessivo di circa 15 chili) e quattro ore di servizio alle Sezioni detentive. Da un certificato di stato di servizio della Direzione dalla Casa Circondariale di Barcellona P.G, si ricava come il ricorrente sia stato impiegato in turni diurni e notturni della durata di 8 ore, comprendenti le due ore di straordinario obbligatorio per la continua

carenza di personale, effettuando vigilanza ed osservazione nelle sezioni detentive con ripetuti ed assidui controlli dei detenuti e degli internati con problematiche psichiatriche ad alto rischio. Altre attività di servizio svolte sono state: la vigilanza armata sul muro di cinta, le perquisizioni sia ordinarie, sia straordinarie, in tutti gli ambienti della Casa Circondariale, le attività di traduzione e piantonamento dei detenuti"

Il CML, quindi, ha ritenuto che il "servizio svolto dal ricorrente caratterizzato da posture incongrue, da sovraccarico del rachide per le lunghe ore di vigilanza sui muri di cinta col peso di GAP, mitraglietta, pistola e radio, da traumi e microtraumi del rachide e dell'articolazione scapolo-omerale destra per i soccorsi effettuati e per le sedazioni delle risse tra detenuti — agendo su un organismo predisposto, ha potuto assumere un ruolo di concausa efficiente e determinante l'aggravamento o il più precoce appalesamento della patologia artrosica vertebrale e scapolo-omerale destra".

Il citato giudizio del CML su tale infermità, *in toto* condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.

In particolare, il CML dopo avere richiamato i principali fatti di servizio operativo svolto del ricorrente svolto per ventisette anni presso diverse carceri e presso un ospedale psichiatrico, estrapolati dai rapporti informativi in atti, e la letteratura medica in materia di

artrosi vertebrale (spondiloartrosi) con particolare riferimento alla sua diffusione, alla sua manifestazione e ad alcuni elementi condizionanti individuati nei fattori di natura meccanica come l'eccesso ponderale o alcune attività lavorative e sportive, ha evidenziato le specifiche mansioni di un appartenente alla Polizia penitenziaria, concludendo che i riportati fatti di servizio hanno svolto un ruolo di concausa efficiente e determinante per l'insorgenza e l'aggravamento delle infermità artrosiche oggetto di causa.

Riguardo a quest'ultime l'Organo medico-legale ha ritenuto che le due infermità lamentate "Artrosi della colonna cervicale e dorsale con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale" e "Artrosi del rachide lombare con discopatie e segni clinici di radicolopatia periferica" siano da ricondurre ad un unico complesso nosologico giudicato quale "Spondiloartrosi cervico- dorso-lombare con discopatie multiple".

Tale giudizio del CML non è stato contestato dalle Amministrazioni resistenti che non hanno espresso alcuna osservazione critica mentre le difese articolate dalle Amministrazioni resistenti nelle memorie difensive in atti riguardano prevalentemente questioni di diritto.

4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte va riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità, per come rivalutate dal CML, "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple" e "Artrosi scapolo-omerale destra" che sono da iscrivere rispettivamente alla Tab. A VIII ctg e alla Tab. B per una annualità "una tantum" di VIII ctg.

5. La definizione del ricorso sulla base di un accertamento di natura medico-legale, rappresenta sufficiente motivo *ex* art. 31, co. 3, c.g.c., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara che le infermità oggetto di causa qualificate come "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple" e "Artrosi scapolo-omerale destra" sono dipendenti da causa di servizio e sono da iscrivere rispettivamente alla Tab. A VIII ctg e alla Tab. B per una annualità "una tantum" di VIII ctg;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 ottobre 2026

Pubblicata il 30 ottobre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di L. B. **C.F. OMISSIS** nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 30 ottobre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)